

Permesso intra-societario ICT (art. 27-quinquies)

Cos'è?

Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di un lavoratore straniero da un'impresa stabilita in un Paese Extra UE, a cui lo straniero sia legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un soggetto ospitante stabilito in Italia, appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa appartenente allo stesso gruppo.

I lavoratori stranieri, nell'ambito di un trasferimento intra-societario, possono essere ammessi nel territorio italiano al di fuori delle quote previste dal Decreto Flussi in qualità di:

- dirigenti;
- lavoratori altamente specializzati;
- lavoratori in formazione.

Permesso intra-societario ICT (art. 27-quinquies)

Requisiti

L'azienda che intende fare domanda di nulla osta al lavoro per trasferimento intra-societario deve inoltrare, per via telematica allo Sportello Unico, lo specifico modulo reso disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

La richiesta, a pena di rigetto, deve indicare:

l'esistenza del legame societario tra l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo;
un rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi ininterrotti precedenti il trasferimento intra-societario tra il lavoratore e la stessa impresa all'estero;
che dal contratto di lavoro e, se necessario, da una lettera di incarico risulti:
- la durata del trasferimento (massimo tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati, un anno per i lavoratori in formazione) e l'indirizzo in Italia dell'entità ospitante o delle entità ospitanti ove il lavoratore svolgerà la prestazione lavorativa;- la qualifica che il lavoratore ricoprirà nell'entità ospitante;- la retribuzione e le condizioni lavorative ed occupazionali nel corso del trasferimento intra-societario;- che, al termine del trasferimento, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;

il possesso del lavoratore delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui all'art. 27 quinquies, co. 1, lettera a), b) e c) del D.lgs. 286/98 (dirigenti, lavoratori altamente specializzati, lavoratori in formazione).

il possesso da parte dello straniero dei requisiti sanciti dal D.lgs. 206/2007 nel caso di esercizio di professione regolamentata cui fa riferimento la richiesta;

gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;

per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;

l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

Permesso intra-societario ICT (art. 27-quinquies)

Durata

La durata del permesso di soggiorno c.d. ICT è uguale a quella del trasferimento intra-societario e può essere al massimo:

3 anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati

1 anno per i lavoratori in formazione

Il permesso può esser rinnovato per un massimo di 3 anni.

Permesso intra-societario ICT (art. 27-quinquies)

Procedura

La domanda di nulla osta deve essere trasmessa telematicamente allo Sportello unico per l'Immigrazione dall'azienda ospitante, compilando l'apposito Modello ICT.

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, l'azienda dovrà integrare tutta la documentazione necessaria allo Sportello Unico ai fini dell'accertamento della regolarità, della completezza e dell'idoneità.

Dopo aver verificato la documentazione e acquisiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e della Questura, lo Sportello Unico comunica la decisione riguardo il nulla osta entro 45 giorni dalla domanda.

In caso di esito positivo, il nulla osta e il codice fiscale vengono trasmessi telematicamente agli uffici consolari del Paese di origine del lavoratore che potrà quindi presentare domanda di rilascio del visto.

Una volta ottenuto il visto d'ingresso, il lavoratore straniero può entrare nel territorio italiano.

Contratto di soggiorno

Entro 8 giorni dall'ingresso, il lavoratore straniero è tenuto a dichiarare la propria presenza allo Sportello Unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta.

Entro 15 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore e il datore di lavoro devono sottoscrivere, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno.

Entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza, al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura "ICT".

Tale procedura, solo per i casi particolari di distacco intra-societario, sostituisce quella che, normalmente, prevede, dopo la registrazione allo Sportello, l'invio del kit postale alla Questura di richiesta del permesso di soggiorno.